



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI
Cf 80004000925

Prot. n. 034 del 3 gennaio 2008

Ordinanza n. 01

Oggetto: Orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio

Il Sindaco

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
- il D.lgs 31/03/1998, n. 114 per le parti non contrastanti con la legge regionale;
- la L.R. 18/05/2006, n. 5 "Disciplina delle attività commerciali" che, all'art. 5, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 6/12/2006, n. 17, detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio;

Dato atto che in data 18/12/2007, a norma della sopracitata legge regionale, i Comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis hanno attivato un tavolo di concertazione unitario con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti per determinare gli orari di apertura e chiusura dei negozi di vendita al dettaglio;

Considerato che la concertazione con le organizzazioni e le associazioni sopraindicate non ha prodotto l'auspicato accordo tra le parti e risulta palese la mancata disponibilità delle stesse ad esprimere una proposta univoca;

Ritenuto di dover procedere a una regolamentazione che consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini più volte rappresentati a questa Amministrazione;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su aree private operanti nel territorio di Settimo San Pietro osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

1. gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere, fermo restando quanto indicato al punto n. 2;
2. nei giorni *domenicali e festivi* - in deroga ai limiti massimi di apertura e chiusura - gli esercenti possono aprire facoltativamente gli esercizi di vendita dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
3. è comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi al dettaglio nei giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 25 e 26 dicembre; è invece consentita l'apertura in deroga il 1° maggio in corrispondenza della festività di S. Efisio;
4. una deroga per la protrazione dell'orario sino alle ore 24.00 potrà essere concessa in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza;
5. l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
6. per quanto disposto dall'art. 19, comma 1°, della L.R. 5/2006, in relazione alla applicazione del D.lgs 114/98 per i parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 114/98 le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: *le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici e musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;*

7. A norma del comma 3 dell'art. 18 della L.R. 5/2006, come sostituito dall'art. 7 della L.R. 6/12/2006, n. 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 5 (*mancato rispetto della chiusura domenicale e festiva*) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 8 (*mancato rispetto degli orari di vendita*) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
8. Nel caso di accertamento di mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori sarà disposta la sospensione della facoltà di apertura domenicale e festività nei confronti delle aziende inadempienti.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

Il Sindaco
Costantino Palmas

Il sottoscritto messo comunale, certifica di aver pubblicato copia del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, dal 3 gennaio 2008 al 18 gennaio 2008 e di averla notificata come segue:

F.I.S.A.S.C.A.T. - CISL	VIA ANCONA11 CA	A/R
FILCAMS - CGIL	V.LE MONSARTIR CA	A/R.
U.I.L.T.U.C.S. - UIL	V.LE ELMAS CA	AR
FEDERCONSUMATORI	V.LE MONASTIR 5 CA	A/R
FEDERDISTRIBUZIONE	C/O PANDA SPA SESTU	A/R
PREFETTURA	CAGLIARI	A/R
ASCOM	CAGLIARI	A/R
CONFESERCENTI	CAGLIARI	A/R
COMANDO STAZIONE CC	SINNAI CA	A mani di _____
COMANDO PM (Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano)	DOLIANOVA CA	A mani di _____

Settimo San Pietro, li _____

IL MESSO COMUNALE